



Scuola di Psicologia

LA PRESIDENTE

- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze, emanato con Decreto Rettorale n. 1680 prot. n. 207006 del 30 novembre 2018;
- VISTO il Regolamento di Ateneo delle Scuole, emanato con Decreto Rettorale n. 961 prot. n. 167937 del 4 agosto 2022;
- VISTO il nuovo Regolamento per le elezioni studentesche, emanato con Decreto rettorale n. 1297, prot. n. 233933 del 1° ottobre 2024 e modificato con Decreto rettorale n. 1478, prot. n. 356003 del 4 dicembre 2025;
- CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 13, commi 2 e 3 del Regolamento per le elezioni studentesche il voto viene espresso con modalità telematica, in presenza o a distanza, secondo la disciplina individuata nel decreto di indizione delle elezioni;
- VISTI il Decreto rettorale n. 600, prot. n. 115126 del 27 maggio 2025 di nomina dei rappresentanti degli studenti eletti per il biennio 2025-2027 negli organi centrali dell'Ateneo e il Decreto rettorale n. 712, prot. n. 135853 del 19 giugno 2025 di nomina dei rappresentanti degli studenti eletti, per il medesimo biennio, nei Consigli di Dipartimento dell'Università degli Studi di Firenze, e i successivi decreti di sostituzione dei rappresentanti degli studenti dimissionari e decaduti;
- VISTI i decreti dei Presidenti delle Scuole di Ateneo con il quale sono stati nominati i rappresentanti degli studenti eletti, per il biennio 2025-2027, nei Consigli di Scuola, nei Consigli di Corso di studio e di Scuole di Specializzazione;
- PRESO ATTO del consistente numero degli organi rimasti privi della rappresentanza studentesca o con un numero di rappresentanti degli studenti inferiore a quello previsto;
- CONSIDERATA, pertanto, la necessità di provvedere all'espletamento di una tornata di elezioni suppletive per lo scorcio di mandato per il biennio 2025-2027, al fine di poter garantire l'apporto della componente dei rappresentanti degli studenti negli organi che ne sono rimasti privi;
- VISTO il Decreto rettorale n. 84, prot. n. 23674 del 30 gennaio 2026 con il quale sono state indette per i giorni 18 e 19 marzo 2026 le elezioni suppletive dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Dipartimento dell'Università degli Studi di Firenze per lo scorcio di mandato per il biennio 2025-2027, e in particolare quanto stabilito circa il numero e la composizione della rappresentanza studentesca nei Consigli di Dipartimento;
- VISTI i dati relativi agli studenti iscritti ai vari Corsi di Studio coordinati dalla Scuola,

DECRETA



Art. 1 - Indizione

1. Sono indette per **i giorni 18 e 19 marzo 2026** le elezioni di:

n. 2 studenti nel Consiglio di Corso di Studio LM Psicologia del ciclo di vita e dei contesti (ex cod. corso B266, nuovo cod. corso B369)

n. 2 studenti nel Consiglio di Corso di Studio LM Psicologia clinica e della salute e neuropsicologia (ex cod. corso B267, nuovo cod. corso B368)

•n. 2 studenti al Dipartimento di Scienze della Salute (DSS)

Art. 2 – Disposizioni particolari per l'elettorato

1. Alla elezione dei rappresentanti degli studenti:

1)nel CCS (ex cod. corso B266, nuovo cod. corso B369) Psicologia del ciclo di vita e dei contesti partecipano gli studenti iscritti ai Corsi:

(B266) Psicologia del ciclo di vita e dei contesti

(1039) Psicologia dello sviluppo e dell'educazione

(1040) Psicologia sociale e delle organizzazioni

(1041) Psicologia sperimentale

(B086) Psicologia

(B215) Psicologia del ciclo di vita e dei contesti

2)nel CCS (ex cod. corso B267, nuovo cod. corso B368) Psicologia clinica e della salute e neuropsicologia partecipano gli studenti iscritti ai Corsi:

(B267) Psicologia clinica e della salute e neuropsicologia

(0853) Psicologia clinica e della salute

(B213) Psicologia clinica e della salute e neuropsicologia

Art. 3 -Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto al voto tutti gli studenti regolarmente iscritti per l'anno accademico 2025-2026.

2. Ai fini della presente tornata elettorale per studente regolarmente iscritto è da intendersi lo studente iscritto per l'anno accademico 2025-2026, che ha pagato la prima rate delle tasse universitarie o lo studente iscritto con esonero dalle tasse.

3. Possono essere eletti gli studenti che, nell'anno accademico in cui si svolge l'elezione, risultano regolarmente iscritti, non oltre il primo anno fuori corso, e per la prima volta, all'Università degli Studi di Firenze. Si intendono iscritti non oltre il primo anno fuori corso gli



studenti iscritti per un numero di volte non superiore alla durata normale del corso di studio, incrementata di uno.

4. Le elezioni si svolgono **mediante la presentazione di candidature singole** ai sensi di quanto previsto dall'art. 19-*bis*, comma 2 del Regolamento per le elezioni studentesche. In mancanza di candidature tutti gli studenti iscritti al corso sono eleggibili e sono eletti coloro che riportano il maggior numero di voti. Qualora le candidature presentate siano inferiori al numero dei seggi da attribuire, oltre ai candidati sono eleggibili anche gli altri studenti iscritti al corso; sono eletti, primariamente i candidati che hanno presentato espressa candidatura, e successivamente coloro che, tra gli altri eleggibili, riportano il maggior numero di voti.

Art. 4 – Piattaforma di voto

1. La procedura elettorale si svolge mediante voto elettronico a distanza ai sensi dell'art. 13, comma 2 del Regolamento per le elezioni studentesche.
2. La procedura telematica con espressione del voto a distanza si svolge tramite l'utilizzo di una piattaforma di voto telematico ELIGO, in modo da garantire, nell'espressione del diritto di voto i principi di personalità ed eguaglianza, libertà e segretezza.
3. L'elettore può accedere al sistema con le proprie credenziali uniche di Ateneo ed esprimere, una volta aperta la votazione, il proprio voto.
4. L'accesso al sistema di e-voting può avvenire tramite Pc, smartphone o tablet personale dell'elettore.
5. Il sistema verifica che il votante sia abilitato e non abbia già votato, raccoglie quindi il voto espresso dall'elettore.
6. I voti sono registrati con un protocollo di crittografia avanzata e non sono consultabili o modificabili da nessuno fino alla fine delle votazioni. Al Termine delle votazioni la Commissione di seggio chiude le votazioni e la Commissione Elettorale Centrale avvia lo spoglio dei dati utilizzando la chiave di decodifica, i dati di voto vengono automaticamente decrittografati e il sistema produce un report immediato dei risultati in formato non modificabile che viene certificato dal sistema. La Commissione procede, sulla base di quanto restituito dal sistema, alla verbalizzazione di tutti gli atti della procedura.

Art. 5 – Candidature

1. La presentazione delle **candidature singole** per i Consigli di Corso di studio può essere effettuata, inviando il modulo (ALLEGATO B), compilato e debitamente sottoscritto, all'indirizzo e-mail: affari.istituzionali@unifi.it **entro le ore 13:00 del giorno 27 febbraio 2026.**
2. Le candidature conformi ai requisiti prescritti sono pubblicate sul sito web dell'Ateneo.



Art. 6 – Modalità di voto

1. Le elezioni si svolgono con modalità telematica, con espressione del voto a distanza secondo quanto prescritto dall'art. 4 del presente decreto.
2. Le elezioni hanno luogo a scrutinio segreto. Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza.
3. Per votare lo studente può collegarsi con le credenziali uniche di Ateneo alla piattaforma di voto al link pubblicato a cura dell'Ufficio Elezioni, Nomine e Attività Normativa sul sito web di Ateneo dedicato, nonché trasmesso ai Dipartimenti e alle Scuole di Ateneo per la pubblicazione sui loro siti.
4. Il seggio elettorale telematico, costituito ai sensi dell'art. 12, comma 3 del Regolamento per le elezioni studentesche, resta aperto per le votazioni il **18 e 19 marzo 2026 dalle ore 9:00 alle ore 18:00**.
5. La sede fisica della Commissione di Seggio viene indicata nel Decreto rettorale di costituzione della Commissione medesima, pubblicato sul sito web di Ateneo dedicato alle elezioni delle rappresentanze studentesche.

Art. 7 – Validità delle votazioni

1. Le elezioni dei rappresentanti degli studenti nei vari organi, se il numero dei votanti non supera il dieci per cento del numero degli elettori per ogni singola votazione, sono comunque valide, ma il numero dei rappresentanti previsti si riduce proporzionalmente, ferma restando la necessità della proclamazione di un eletto quando i rappresentanti da eleggere sono fino a tre e di due eletti negli altri casi.

Art. 8 – Nomina degli eletti

1. Alla nomina degli studenti eletti provvede il Presidente della Scuola; gli eletti in ciascun organo durano in carica per lo scorcio di mandato per il biennio 2025/2027 e sono rieleggibili una solta volta consecutivamente. L'incarico decorre dalla data del decreto di nomina e comunque fino al successivo rinnovo delle rappresentanze studentesche.

Art. 9 – Norma di rinvio

Per quanto non previsto con il presente Decreto, si fa espressamente rinvio al Regolamento per le elezioni studentesche e al Decreto Rettorale n. 84, prot. n. 23674 del 30 gennaio 2026 di indizione delle elezioni suppletive.

Firenze,

La Presidente
Prof.ssa Caterina Primi